

AVVISO PUBBLICO

OBIETTIVO SPECIFICO 1.6

Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

AZIONE 1

Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque

VISTI

- il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
- il Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- il Programma Nazionale FEAMPA 21-27, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022 e sue modifiche ed integrazioni;
- la Nota Ares (2022)1556663 della Commissione che esplicita la conformità del fondo al rispetto del principio orizzontale DNSH «Do No Significant Harm - non arrecare un danno significativo»
- il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, approvato unitamente PN-FEAMPA 21-27 con Decisione della Commissione 8023 del 3 novembre 2022, il quale ha definito che "nessuna delle Operazioni previste dal Programma FEAMPA 2021-2027 si presenta non conforme rispetto ai sei obiettivi fissati dal principio orizzontale DNSH."
- la Deliberazione del 22/12/2021 n. 78 del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile concernente "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0069969 del 14/02/2022 concernente "Ripartizione quota comunitaria Stato, Regioni e Province Autonome Feampa 2021-2027";
- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo multiregionale, tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027", Rep. atti n. 88/CSR del 19 aprile 2023", con la quale, tra l'altro, è stata approvata la ripartizione del finanziamento UE tra le Regioni ed è stata approvato per la Regione Lazio uno stanziamento in quota UE di euro 8.431.920,00;
- l'"Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027" approvato con

Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0233337 del 4/05/2023;

- il piano finanziario dell'Organismo Intermedio Regione Lazio approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta conclusa con nota dell'AdG n. 0580354 del 19/10/2023;
- il documento linee guida dei costi ammissibili approvate, con procedura scritta, dal Tavolo Istituzionale del PN- FEAMPA 21-27 conclusa n. 110432 del 6/3/2024;
- visto il Decreto Direttoriale della DG PEMAC n.669020 del 19/12/2024 con cui si sono approvate le opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e le relative schede attuative;
- le Disposizioni Procedurali dell'organismo intermedio Regione Lazio, adottate con determinazione n. G05360 del 09/05/2024 del Direttore Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;
- le disposizioni attuative dell'azione 1 – Obiettivo specifico 1.6 – Codice Intervento 116101 approvate dal Tavolo Istituzionale il 25/09/2024 Versione 2;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1. AMMINISTRAZIONE

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE – VIA DI CAMPO ROMANO 65 – 00173 ROMA

2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Regione Lazio nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nell'azione 1 dell'obbiettivo specifico 1.6.

La finalità dell'azione "*Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque*" è quella di contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico per una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità, anche in relazione alle misure contenute nel Programma Nazionale di Misure della Strategia Marina previsto all'art.12 del D.lgs 190/2010

L'azione, attraverso l'intervento "*Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico*" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue" attiva le operazioni riportate nella tabella seguente:

COD. INTERVENTO	INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
116101	Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico	21 – Studi e ricerca 25- Ripopolamento di specie acquatiche 26- Recupero e/o smaltimento dei rifiuti marini 28-Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità 47-Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware 48-Investimenti in tecnologie dell'informazione - software 56-Progetti pilota

3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

L'azione sarà diretta ai territori costieri della regione Lazio su cui insistono flotte pescherecce, nonché ai territori della regione Lazio in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne.

4. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico *“Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici”*.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la realizzazione di investimenti per:

- la realizzazione nei porti pescherecci esistenti ovvero in altre infrastrutture, di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti marini raccolti dal mare, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi;
- la realizzazione di campagne informative di prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti che giungono in mare;
- l'individuazione di strumenti funzionali alla geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdita in mare (ad es. reti da posta monofilamento e tremagli, nasse, etc), anche attraverso l'utilizzo di prototipi sperimentali;
- lo studio, la progettazione e la creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili;
- lo sviluppo di azioni di formazione degli operatori del settore ittico rispetto agli aspetti di sostenibilità della pesca professionale, in particolare in relazione agli effetti diretti (bycatch) ed indiretti sulle specie protette, gli habitat sensibili e le biocenosi bentoniche, gli ecosistemi marini e i servizi ecosistemici da loro prodotti, gli impatti delle reti fantasma e del marine litter, unitamente agli aspetti di gestione sostenibile delle risorse, ai metodi di mitigazione degli impatti, alla loro efficacia, e alla normativa nazionale ed internazionale;
- ripopolamento diretto di specie minacciate di estinzione

5. OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle al paragrafo 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento; a tal proposito si evidenzia che il sostegno previsto per la realizzazione delle operazioni di seguito indicate può essere erogato anche alla pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2021/1139.

21 – Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad attività di studio e ricerca di base e sul campo, finalizzate alla protezione e conservazione delle risorse biologiche marine, a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, al monitoraggio, valutazione e miglioramento dello stato ambientale delle acque e degli ecosistemi marini e delle acque interne, al raggiungimento del buono stato ecologico, nonché alla condivisione di best practice sulla sostenibilità ambientale innovative.

25 - Ripopolamento di specie acquatiche

L'operazione sostiene il ripopolamento diretto di specie minacciate di estinzione solo se esplicitamente previsto quale misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

26 - Recupero e/o smaltimento dei rifiuti marini

L'operazione sostiene il recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti dal mare. L'operazione è finalizzata, inoltre, a sostenere investimenti in infrastrutture fisiche nei porti pescherecci per lo stoccaggio degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini raccolti dal mare.

Nello specifico si sostiene la raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, quale la raccolta passiva di attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini e al riguardo sono ammissibili al sostegno le seguenti azioni:

- acquisto e, se del caso, l'installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- acquisto e, se del caso, l'installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti marini;
- campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori di interessi a partecipare ai progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti e di prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti che giungono in mare;
- formazione dei pescatori.

28 - Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità

L'operazione sostiene investimenti specifici e puntuali nelle acque marine e interne per migliorare e preservare habitat e biodiversità.

Il mantenimento del buono stato ambientale delle specie e degli habitat potrà essere assicurato attraverso i seguenti investimenti:

- investimenti per una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine attraverso l'installazione degli elementi seguenti o l'adozione di progetti e azioni seguenti:
 - i. ami circolari;
 - ii. dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
 - iii. sistemi di esclusione delle tartarughe (Turtle Excluder Device, TED);
 - iv. cavi dotati di bandierine;
 - v. altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di animali protetti;
 - vi. formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
 - vii. progetti incentrati sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
 - viii. eventualmente, progetti incentrati su aree rilevanti per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere;
 - ix. sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a impatto ridotto, possono essere ammissibili al sostegno i costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano.
- investimenti per una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche delle acque interne;

- la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, quali il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. In tale ambito sono compresi investimenti relativi a:
 - i. programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
 - sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti;
 - registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - mappatura delle specie alloctone invasive;
 - azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
 - ii. misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
 - iii. misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità
 - iv. misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione *“Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa”* – COM(2013) 249 final, del 6.5.2013;
 - v. misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.

47-Investimenti in tecnologie dell'informazione – hardware

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative. E' altresì finanziato l'acquisto di hardware necessario alla realizzazione del progetto, finalizzato a titolo esemplificativo alle attività di mappatura e valutazione degli ecosistemi acquatici, ai programmi di monitoraggio, alla registrazione dei dati oceanografici, ai programmi di contabilità ambientale, ed in genere di supporto alle attività che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Gli investimenti potranno altresì prevedere spese per l'acquisto di hardware finalizzato alla partecipazione a corsi di formazione a distanza.

48-Investimenti in tecnologie dell'informazione – software

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'acquisto di software finalizzati alle attività di mappatura e valutazione degli ecosistemi acquatici, ai programmi di monitoraggio, alla registrazione dei dati oceanografici, ai programmi di contabilità ambientale, ed in genere di supporto alle attività che contribuiscono alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Gli investimenti potranno altresì prevedere spese per l'acquisto di software finalizzato alla partecipazione a corsi di formazione a distanza.

56-Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala, sia per migliorare lo stato ambientale delle acque, che per potenziare la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. Sono compresi ad esempio investimenti innovativi per il monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca immessi sul mercato nonché per lo sviluppo di un sistema di tracciatura degli attrezzi da pesca usati nelle attività di prelievo e per quelli dispersi, onde valutarne il tasso di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi rispetto a quelli usati anche attraverso l'utilizzo di prototipi sperimentali. Lo studio, la progettazione e la creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili. Nell'ambito di questa operazione potranno essere sostenuti progetti pilota per il ripopolamento di specie autoctone a rischio di estinzioni secondo le modalità già previste nell'operazione 25.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 Soggetti ammissibili a presentare istanza di cofinanziamento

Possono presentare domanda di cofinanziamento:

Armatori di imbarcazione da pesca professionale marittima (compresa la pesca nelle acque interne) per le operazioni di codice: 21, 25, 26, 28, 47, 48 e 56.

L'operazione di codice 25 dovrà essere svolta in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001.

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Le operazioni di codice 25, 26 e 28 potranno essere svolte anche in collaborazione con le AAPP e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC¹ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).-

Imprese di pesca (compresa la pesca nelle acque interne) per le operazioni di codice: 21, 25, 26, 28, 47, 48 e 56.

L'operazione di codice 25 dovrà essere svolta in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001.

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Le operazioni di codice 25, 26 e 28 potranno essere svolte anche in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001, e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali

¹ Programma di Misure per l'attuazione della Strategia per l'ambiente marino istituito ai sensi del Decreto legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 di recepimento della Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino.

gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC² (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 per le operazioni di codice: 21, 25, 26, 28 e 56.

Le operazioni di codice 25, 26 e 28 potranno essere effettuate anche in partenariato con gli armatori di imbarcazioni da pesca (compresi quelli delle acque interne) e/o con le imprese di pesca comprese quelle delle acque interne) e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/ e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC³ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 per le operazioni di codice: 21, 25, 26, 28 e 56.

L'operazione di codice 25 dovrà essere svolta in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001.

Le operazioni di codice 25, 26 e 28 potranno essere effettuate anche in partenariato con le imprese di pesca e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con gli Armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima (compresa la pesca nelle acque interne) e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche e le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC⁴ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

Le operazioni di codice 21 e 56 dovranno essere svolte in collaborazione con gli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per le operazioni di codice: 21, 25, 28 e 56.

L'operazione di codice 25 dovrà essere svolta in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001.

L'operazione di codice 28 deve essere effettuata in partenariato con le imprese di pesca e/o con gli armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima (compresa la pesca nelle acque interne)e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC⁵ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea

² Vedi nota numero 1

³Vedi nota numero 1

⁴ Vedi nota numero 1

⁵ Vedi nota numero 1

(ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

Le operazioni di codice 21 e 56 possono essere svolte in collaborazione con le imprese di pesca e/o con gli armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima (compresa la pesca nelle acque interne) e/o con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001 e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con le Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC⁶ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

Associazioni di protezione ambientale ex art.13 Legge 8/7/1986 per le operazioni di codice: 25, 26 e 28

L'operazione di codice 25 dovrà essere svolta in collaborazione con le AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.165/2001.e/o con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017.

Le operazioni di codice 25, 26 e 28 dovranno essere svolte anche in collaborazione con le Associazioni di categoria della pesca riconosciute dallo Stato ex art.2, lett. a) e b) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3/8/2017 e/o con gli Enti Gestori di Aree Natura 2000 relative a aree marine o delle acque interne, di Aree Marine Protette (compresi i Parchi Nazionali e Regionali gestori di Aree Marine Protette) ovvero di aree protette diverse da Natura 2000 ai sensi della Direttiva 2008/56/EC⁷ (comprese Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), aree umide che rispondo alla Convenzione Ramsar con habitat marini di rilevanza, e zone di tutela biologica - ZTB).

Nei casi in cui sia prevista la collaborazione o il partenariato tra due o più soggetti, al progetto deve essere allegato almeno la bozza di accordo di collaborazione da formalizzare entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle domande di sostegno.

6.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- Applicazione dei CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 138 paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509 di seguito riportati:
 - a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti

⁶ Vedi nota numero 1

⁷ Vedi nota numero 1

applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv) per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509;

v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

vi) per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:

i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);

i) l'entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l'entità si oppone a un'indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

- Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nello specifico una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Se una qualsiasi delle situazioni suddette si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del presente regolamento e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Inoltre, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022 se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto per i requisiti di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024 del 23/09/2024 e dallo stesso art. 138, commi 9 e 10. Nel caso del requisito di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024 il

richiedente potrà regolarizzare la sua posizione entro 20 gg. dalla richiesta trasmessa dall'ufficio che ha istruito la domanda di sostegno.

6.3 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Le operazioni devono:

- concorrere all'Obiettivo Specifico 1.6 del FEAMPA 21-27;
- il proponente deve avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;
- L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca;
- l'intervento deve ricadere in aree ammissibili ai sensi del capitolo 3 del presente avviso pubblico;
- l'operazione finanziata deve essere effettuata nel rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;
- Laddove le operazioni siano attuate in aree Natura 2000, le stesse dovranno essere realizzate nel rispetto dei quadri di azioni prioritari (Prioritized action framework) istituiti ai sensi delle direttive Uccelli 2009/147/CE o Habitat 92/43/CEE;

Non saranno ammissibili operazioni che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione, avranno ricevuto un punteggio inferiore a 40.

Per il progetto presentato e/o per i singoli costi specifici il beneficiario non deve aver ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025, concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Per le spese relative alle operazioni 21 "Studi e ricerche" e "56-Progetti pilota" è possibile utilizzare le opzioni di costo semplificate per rendicontare le attività svolte dagli Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche coinvolte nel progetto, relativamente alle spese di noleggio delle imbarcazioni da pesca e alle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo.

Le categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) l'esecuzione di lavori;
- c) l'acquisizione di beni e servizi;
- d) la locazione finanziaria;
- e) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti per il beneficiario un costo reale;
- f) le spese generali.

Costi del personale

I costi del personale direttamente impiegati nella realizzazione del progetto si dividono in due categorie di costi: costi del personale dipendente e costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso

forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;

b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria; l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo della tariffa oraria per i costi diretti del personale sarà valutata in analogia a quanto previsto per le Opzioni semplificate in materia di costi.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100 per cento.

Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Si evidenzia che il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

Costo del personale utilizzando le Opzioni Semplificate di Costo (OSC)

l'AdG con il decreto Direttoriale n. 669020 del 19/12/2024 ha approvato le OSC del personale direttamente impegnato nella realizzazione delle operazioni 21 "Studi e ricerche" e "56-Progetti pilota" la base giuridica per l'applicazione di questa opzione di costo semplificato è il paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 l'AdG.

Sono ammissibili le spese a costi unitari per:

1) Personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale

I costi orari standard unitari da applicare sono articolati per tre tipologie di soggetti ("Imprese", "Università", "Enti pubblici di ricerca - EPR⁸"), suddivisi per tre diverse macrocategorie di fascia di costo ("Alto", "Medio", "Basso"). Laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all'interno di una delle due categorie "Università" o "EPR", il soggetto è ricompreso nell'ambito della categoria "Imprese".

⁸ Per "EPR" si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, per i diversi livelli di specializzazione sono di seguito definite nella seguente tabella riepilogativa.

Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

	Imprese	Università	Epr¹
Alto	livelli dirigenziali € 83,00	Professore Ordinario € 81,00	Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello € 61,00
Medio	livelli di quadro € 47,00	Professore Associato € 53,00	Ricercatore e Tecnologo di III livello € 36,00
Basso	livelli di impiegato e o operaio € 30,00	Ricercatore/Tecnico Amministrativo € 34,00	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo € 32,00

2) Dottorati di ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati:

Importo Borsa Standard Mensile Dottorato Senza Periodo Estero € 2.337,57

Importo Borsa Standard Mensile Dottorato Con Periodo Estero € 3.506,35

3) Assegni di ricerca

I valori mensili di costo per gli Assegni di Ricerca ammontano a:

Importo Mensile Assegni Di Ricerca Con Aliquota Inps Al 35,03% € 2.510;

Importo Mensile Assegni Di Ricerca Con Aliquota Inps Al 24,00% € 2.360;

Importo Mensile Assegni Di Ricerca Con Aliquota Inps Al 26,07% € 2.388.

Per utilizzare l'OSC occorrerà presentare una relazione specifica in cui siano esplicitate le attività che il personale realizzerà con la relativa tempistica per singola attività espressa in ore/unità ripartita per ogni tipologia di personale impegnato nel progetto, dovrà inoltre essere prevista per ogni attività unitaria un output sulla cui base in fase di rendicontazione si procederà alla valutazione della sovvenzione da erogare.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità della spesa dovranno essere presentate:

- Copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;

-Timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un'Università o un EPR sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall'interessato e dal responsabile di progetto.

Esecuzione di lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente se coerenti con l'operazione e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa presenti nella " Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio" vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nella "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio", sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili alla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio" vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Le ditte esecutrici dei lavori non devono essere in situazioni di conflitto di interesse con il richiedente il contributo e quindi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Inoltre, le ditte esecutrici e il richiedente non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto, non devono avere il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fare capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali non devono avere gli stessi indirizzi

Acquisizione di beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni, come di seguito illustrata.

I beni e servizi acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e servizi il richiedente è tenuto a presentare, anche per spese già sostenute al momento della presentazione della domanda, preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è possibile ricorrere al Prezziario regionale.

La richiesta di preventivi deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.). La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

I preventivi devono essere rilasciati da ditte che non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, Inoltre, le ditte esecutrice e il richiedente non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto, non devono avere il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fare capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali non devono avere gli stessi indirizzi. Le ditte titolari dei preventivi non devono essere in situazioni di conflitto di interesse tra loro e con il richiedente il contributo e quindi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Per l'acquisizione di beni e servizi nel caso di beneficiari che applicano la normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) dovrà essere presentata la documentazione relativa alla quantificazione degli importi da appaltare in conformità al codice degli appalti;

noleggio imbarcazioni da pesca (OCS)

l'AdG con il decreto Direttoriale n. 669020 del 19/12/2024 ha approvato l'OCS per il noleggio di imbarcazioni da pesca necessarie per la realizzazione dell'operazione e operazioni 21 "Studi e ricerche" e "56-Progetti pilota". La base giuridica per l'applicazione di questa opzione di costo semplificato è il paragrafo 3, lett. a), dell'articolo 53 del Reg. (UE) n. 2021/1060 l'AdG.

Di seguito si riportano le relazioni che consentono di calcolare il costo del noleggio orario di un peschereccio per le tre categorie di sistemi di pesca Trainati, Mobili e Fissi

- 1) Trainati $CNh=0,178*nkW+12,31*ni+[(0,178*nkW+12,31*ni)*0,15]+$
 $\{[0,178*nkW+12,31*ni+((0,178*nkW+12,31*ni)*0,15)]*0,10\};$
- 2) Mobili $CNh=0,111*nkW+12,31*ni+[(0,111*nkW+12,31*ni)*0,15]+$
 $\{[0,111*nkW+12,31*ni+((0,111*nkW+12,31*ni)*0,15)]*0,10\};$
- 3) Fissi $CNh=0,089*nkW+12,31*ni+[(0,089*nkW+12,31*ni)*0,15]+$
 $\{[0,089*nkW+12,31*ni+((0,089*nkW+12,31*ni)*0,15)]*0,10\}$

Definizioni

CNh costo unitario orario in euro ;

nkW numero di kW riportati in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria ovvero Licenza di navigazione;

ni numero degli imbarcati;

Il valore del costo unitario giornaliero per il noleggio di un'imbarcazione sarà pari al valore del costo unitario orario moltiplicato per 5,73 ore.

Per l'applicazione della metodologia di calcolo descritta si riporta di seguito la tabella con alcuni esempi applicativi per la quantificazione del costo del noleggio di un peschereccio. Nel caso di pescherecci operanti in acque interne, essi, convenzionalmente, si equiparano a pescherecci che utilizzano attrezzi fissi. I costi scaturenti dalla metodologia sono al netto di IVA.

Simulazioni costo noleggio Imbarcazioni da pesca

	Tipologia attrezzi	Numero imbarcati	kW	Costo noleggio orario	Costo noleggio giorno
1	Fissi	2	60	32,53	260,28
2	Fissi	2	35	29,72	237,77
3	Mobili	4	150	72,62	581,00
4	Mobili	7	250	125,57	1.002,69
5	Trainati	2	350	104,59	836,72
6	Trainati	3	550	162,51	1.300,00

Sono individuate le seguenti spese ammissibili:

- acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei

rifiuti;

- campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da pesca perduti;
- formazione dei pescatori;
- spese per lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni;
- spese per l'acquisto di individui a diversi stadi di formazione ai fini del ripopolamento delle specie autoctone minacciate di estinzione;
- acquisto o, se del caso, installazione di: ami circolari; dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti; sistemi di esclusione delle tartarughe; cavi dotati di bandierine; altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di specie protette;
- costi collegati alla formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
- costi collegati a progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi, nonché sulle zone di rilevanza per la riproduzione dei pesci, quali le zone umide costiere;
- acquisto di attrezzi da pesca a impatto ridotto, e costi relativi a nasse e trappole, jigging e pesca con lenza a mano;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc. (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- costi necessari al ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione;
- costi per programmi di prova delle tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
 - sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso (CCTV) o sistemi di controllo video, per il monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di animali protetti
 - registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, proliferazione di alghe o torbidità;
 - mappatura delle specie alloctone invasive;
 - azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie alloctone invasive;
- costi collegati a misure di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
- costi collegati a misure di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che incidono negativamente sulla biodiversità;
- costi collegati a misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone, in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della Commissione in materia;
- costi collegati a misure di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese per servizi di noleggio di imbarcazioni, da utilizzare per il monitoraggio dei parametri di interesse. Il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero

delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per l'operazione 56 sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per la realizzazione dell'operazione; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per gli interventi, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Locazione finanziaria

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore alle seguenti condizioni:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione finanziata necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Nel caso di beneficiari che applicano dalla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) Le spese ammissibili sono quelle, previste da tale normativa, connesse alla realizzazione degli interventi finanziabili con il presente avviso

Nel caso di beneficiari che non applicano la normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa

- confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti;
 - progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, impianti e linee di lavorazione, nella percentuale massima del 7% ridotta al 3% della spesa ammessa per i macchinari e le attrezzature, al netto delle spese generali. Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Qualora gli importi dei tre preventivi siano superiori alle percentuali suddette, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ad esse;
 - consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione. Per tali attività può essere riconosciuta una percentuale massima del 2% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali. Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Qualora gli importi dei tre preventivi siano superiori alla percentuale suddetta, la spesa ammissibile sarà comunque ricondotta ad essa.

I preventivi devono essere rilasciati da ditte che non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, Inoltre, le ditte esecutrice e il richiedente non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto, non devono avere il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fare capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali non devono avere gli stessi indirizzi. Le ditte titolari dei preventivi non devono essere in situazioni di conflitto di interesse tra loro e con il richiedente il contributo e quindi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In alternativa, a quanto riportato precedentemente, per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, fermo restando che tali costi devono essere comunque effettivamente sostenuti e dimostrabili.

7.1 presentazione di domande in partenariato

Nel caso si presenti domanda di finanziamento in partenariato si dovrà presentare almeno la bozza di accordo tra le parti con cui ci si impegnerà nella realizzazione del progetto la domanda dovrà riportare i dati dei partner e nella la relazione tecnica si dovranno evidenziare le diverse attività svolte dal singolo partner con i diversi quadri economici e i tassi di contribuzione previsti per ogni partner.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:
 - a) i deprezzamenti e le passività;
 - b) gli interessi di mora;
 - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - d) l'Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso NON rappresenti un costo reale

3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61 -bis regolamento (UE) 651/2014.

Non sono ammissibili al finanziamento del FEAMPA le spese sostenute per:

- L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale;
- costruzione e manutenzione di dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD).

Non sono inoltre ammissibili e quindi non sono rendicontabili le spese relative a:

- che non rientrano nelle categorie previste dall'azione;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- lavori, beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti al progetto per il raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMPA, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;

- spese giustificate con documenti di spesa sprovvisti di CUP.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente avviso pubblico stanziava una dotazione finanziaria di euro 600.000,00, l'investimento massimo ammissibile sarà pari a 300.000,00 euro, mentre l'investimento minimo ammissibile sarà pari a 30.000,00 euro.

La dotazione finanziaria potrà eventualmente essere integrata sulla base delle disponibilità del piano finanziario dell'O.I..

10. MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 100% della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 10 dell'allegato III al Reg.(UE) 2021/1139.

11. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al bando:

a) domanda di sostegno formulata secondo il modello allegato 1 con le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000:

b) relazione tecnica e descrizione del progetto sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, redatta secondo i seguenti contenuti minimi (allegato 2):

- obiettivi e programma dell'intervento, localizzazione dell'intervento da eseguire, operazioni da attivare con evidenza del tipo di attività da svolgere, tabella di collegamento tra spese previste e operazione attivata, indicazione delle situazioni giuridiche che presiedono alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare;
- descrizione dell'autovalutazione in applicazione dei criteri di selezione;
- indicatori di risultato pertinenti ai diversi codici operazioni attivate come riportato al paragrafo 18;
- esposizione della fattibilità dell'intervento, opportunamente documentata, con riferimento ad analisi di prefattibilità ambientale, informazioni statistiche recenti, eventuali indagini topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, verifica della sussistenza di eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati, analisi di mercato;
- cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto nel rispetto dei termini previsti dal presente bando;
- quadro economico di realizzazione del progetto;
- ripartizione del quadro economico del progetto secondo nomenclatura SIGEPA;
- eventuale computo metrico estimativo delle opere e degli impianti redatto in base alla Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio vigente alla data di presentazione della domanda. Per tutte le voci di costo non comprese nel prezzario, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta e perizia asseverata del tecnico progettista attestante i motivi e le circostanze della scelta nonché la congruità del nuovo prezzo determinato;
- eventuale relazione specifica inerente l'utilizzo delle Opzioni Semplificate di Costo;
- documentazione fotografica dell'area interessata, nonché delle strutture oggetto dell'intervento, riportante il dettaglio delle parti da adeguare o da sostituire;

- c) bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc.), da stipulare entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle domande di sostegno, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già stipulato;
- d) tre preventivi inerenti la fornitura di ogni bene e/o servizio corredati dalla documentazione comprovante la richiesta e la successiva trasmissione salvo il caso di utilizzo delle Opzioni Semplificate di Costo;
- e) documenti di bordo in corso di validità nel caso di imbarcazioni da pesca sia in mare che nelle acque interne, coinvolte nel progetto;
- f) documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei tre preventivi, ecc.;
- g) qualora il richiedente e il tecnico progettista non firmino digitalmente i documenti di competenza, si dovrà allegare una sola volta copia dei documenti d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- h) titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, degli immobili, delle strutture e degli specchi acquei oggetto di intervento da cui si evinca la disponibilità di tali beni alla data di presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di realizzazione del progetto;
- i) ove l'immobile o l'impianto siano di proprietà di terzi deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli resa secondo il modello allegato 3;
- j) elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post) costituiti da planimetria, prospetti, sezioni, dettaglio di particolari costruttivi, in caso di costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi;
- k) layout dei macchinari e delle attrezzature, redatto in modo da distinguere la situazione preesistente all'intervento da quella da conseguire attraverso esso, in caso di acquisizione di essi;
- l) dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 4 completa di:
- preventivi di spesa resi secondo quanto stabilito al paragrafo 7 corredati della documentazione che comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante e del progettista relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;
 - nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata anche dal tecnico progettista;
- m) copia degli ultimi 3 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate e delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- n) dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 conformemente all'allegato 5 (da produrre anche se negativa), sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, attestante l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento; essi, ove necessari, devono essere comunque prodotti entro il termine stabilito per l'Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni.
- o) autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazioni ambientali ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento già perfezionati, ovvero relative richieste, qualora il rilascio delle stesse sia in itinere all'atto della presentazione della domanda; si precisa che l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal MASAF, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;
- p) in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno, secondo il modello allegato 6, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi alla Direzione Agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste;
- q) dichiarazione sostitutiva, secondo il modello allegato 7 (da compilarsi solo per progetti presentati da soggetti privati superiori a 150.000,00 di contributo), per i familiari conviventi di maggiore età, resa

dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 secondo il seguente schema:

Tipologia di impresa	Soggetti
Imprese individuali	Titolare ed al direttore tecnico, ove previsto
Associazioni	Legale rappresentante
Società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile	Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
Società semplice e in nome collettivo	Tutti i soci
Società in accomandita semplice	Soci accomandatari
Società di cui all'articolo 2508 del codice civile	Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
Società personali	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano soci
Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica	Soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa

- r) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti che il beneficiario non rientra nei criteri di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, secondo il modello allegato 8;
- s) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesta che i dati riportati in tutti gli elaborati presentati (tecnici, economico-finanziari ed altro) a sostegno della fattibilità ed esecutività del progetto corrispondono alla reale situazione di fatto che si tende ad ottenere con gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale presentata (allegato 9);
- t) scheda di autovalutazione secondo il modello allegato 10;

Documentazione da presentare per spese già sostenute al momento della presentazione della domanda

- a) computo metrico delle opere edili realizzate allo stato di avanzamento attuale a firma del Direttore dei lavori;
- b) dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 4 completa di:
- preventivi di spesa resi secondo quanto stabilito al paragrafo 7 corredati della documentazione che comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante e del progettista relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;
 - nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata anche dal tecnico progettista;

Ulteriore Documentazione per richiedente in forma societaria

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale del richiedente è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

Ulteriore Documentazione per richiedente pubblico

- computo metrico estimativo delle opere e degli impianti redatto in base al prezzario regionale vigente alla data di presentazione della domanda. Per tutte le voci di costo non comprese nella “Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, la congruità dei prezzi unitari esposti dovrà essere dimostrata mediante analisi dei costi in conformità alla vigente normativa. Ogni “Nuovo Prezzo” deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta e perizia asseverata del tecnico progettista attestante i motivi e le circostanze della scelta nonché la congruità del nuovo prezzo determinato;
- per l’acquisizione di beni e servizi dovrà essere presentata la documentazione relativa alla quantificazione degli importi da appaltare in conformità al codice degli appalti;
- deliberazione/atto dell’organo competente con la quale:
 - si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei vincoli insistenti nell’area interessata dall’intervento;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l’investimento;
 - si assumono gli impegni specificati nell’avviso pubblico;
 - si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
 - si dichiara di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti fondi pubblici e che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici; si dichiara che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - si nomina il Responsabile del procedimento di cui all’art. 15 del D.lgs. 36/2023;
 - si dichiara, se del caso, che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche;
 - si autorizza il rappresentante legale a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento.

12. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto nel rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione o altri soggetti deputati ai controlli riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall’intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di domanda di pagamento per stati di avanzamenti dei lavori o del saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali ed al presente avviso pubblico;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- comunicare tempestivamente i mutamenti negli incarichi di rappresentante legale, di consigliere di amministrazione, di revisore dei conti nonché degli organi di amministrazione e controllo del socio di maggioranza della ditta beneficiaria.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario comportano la decadenza totale o parziale dal contributo concesso.

Infine il beneficiario dovrà realizzare le opere, acquistare le dotazioni e i servizi nonché provvedere ad effettuare i pagamenti e la rendicontazione delle spese alla Regione nei tempi stabiliti nel presente bando e nell'atto di concessione in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di target che di obiettivi di spesa; ove il superamento di tali tempi comporti decurtazioni al piano finanziario regionale da parte dell'AdG a causa del mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici di tali decurtazioni saranno proporzionalmente applicate ai progetti non conclusi nei tempi previsti.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno dovranno essere inviate alla Direzione Agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste - Area Sistema dei Controlli alla pec: agricontrollo@pec.regione.lazio.it entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura: **“PN FEAMPA 2021/2027 - codice intervento 116101”**.

I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

Gli importi delle domande di sostegno saranno arrotondati all'euro inferiore

14. INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAMENTE DAL BENEFICIARIO

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Sistema dei Controlli eventuali variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Tali variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati riguardanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Non possono, in ogni caso, essere presentate richieste di modifica del progetto fino alla conclusione dell'attività istruttoria.

Successivamente alla concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguenti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

15. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

16. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C= 0,9 R1=Media C=0,8	10	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	C=0 se ULA uguale a 0; C=0,25 se ULA maggiore di 0 e inferiore a 1; C=0,50 se ULA maggiore/uguale a 1 e inferiore a 2; C=0,75 se ULA maggiore/uguale a 2 e inferiore a 3; C=1 se ULA maggiore/uguale a 3	0,5	

SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5> 0 C=1	1	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc. (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	1	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	0,5	
SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	0,5	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	32	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	5	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$C=0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C=PD / (0,5 * PT)$ PD>0,5*PT C=1	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$C=0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C=PG / (0,5 * PT)$ PG>0,5*PT C=1	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0	0,5	
Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	0,5	
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5	
Q9	L'intervento rispetta gli obiettivi previsti dalla Strategia dell'UE sulla Biodiversità (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5	

Q10	L'intervento ricade all'interno di una AMP ovvero di un sito Natura 2000 (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5	
Q11	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q11)	Q11=SI C=1 Q11=NO C=0	0,5	
Q12	L'iniziativa ricade nelle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 01/12/2017, ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittima Italiano (MSP) qualora approvato (Q12)	Q12=SI C=1 Q12=NO C=0	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0,5 O1=>1<3 C=0,8 O1=>3 C=1	9	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi e il ripristino delle acque interne (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	2	
SO3	L'operazione prevede misure di conservazione relative al ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione ai sensi dell'art 13 (h) del Reg. (UE) 2021/1139 (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	5	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti per la realizzazione di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	1	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti per il recupero dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	0,5	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE) (O6)	C=Costo investimenti ambientali/Costo totale dell'investimento	5	

SO7	L'iniziativa prevede attività di realizzazione di campagne informative di prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	1	
SO8	L'iniziativa prevede studi/investimenti per la creazione di una filiera sostenibile per le cassette (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1	1	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo di un sistema di tracciatura e monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	1	
SO10	L'iniziativa prevede lo sviluppo di strumenti geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdita in mare (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1	5	
SO11	L'iniziativa ricade in un'area che è stata oggetto di un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	1	
SO12	Estensione in ettari di area marina protetta coinvolta nell'operazione (O12)	O12< 1 Ha C=0 O12≥1 Ha=1	1	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
SO14	L'iniziativa prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	1	
SO15	L'iniziativa è svolta in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	5	
SO16	L'iniziativa prevede attività volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1	1	

SO17	L'iniziativa è prevista nel quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework, PAF) della Regione in cui è realizzata (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	1	
SO18	L'iniziativa prevede attività per ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche ed habitat protetti (O18)	O18=NO C=0 O18=SI C=1	1	
TOTALE			100	

Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno con un punteggio di merito complessivo P inferiore a 40.

In caso di parità di punteggio tra più richiedenti, ai fini della definizione della graduatoria, si darà priorità alle domande di sostegno presentate per prime.

17. NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui paragrafo precedente:

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<i>CRITERI TRASVERSALI</i>		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
<i>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</i>		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale

		18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, etc.	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di altri soggetti quali ad esempio istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori della protezione ambientale, ovvero associazioni di categoria, Enti gestori di Aree Marine Protette o Zone Natura 2000, o altre associazioni di protezione ambientale; pertanto, si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese della pesca, che da altri soggetti qualificati, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000	L'iniziativa raggiunge il punteggio pari ad uno del coefficiente C se il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in zone Natura 2000, altrimenti il coefficiente assume valore 0

SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	Qualora il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune il valore del coefficiente C ottiene il valore pari ad 1, in caso contrario il valore attribuito al coefficiente C è pari a 0. Tale criterio è richiesto quale adempimento da parte del Masaf in attuazione della Legge Salvamare 17 maggio 2022 n.60
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente e pienamente rispondente al raggiungimento del buono stato ecologico per una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità, medio quando non è del tutto rispondente al raggiungimento del buono stato ecologico e basso quando centra parzialmente l'obiettivo dell'azione
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta e si valuta mediante il calcolo della percentuale della spesa prevista per investimenti quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono a riorganizzare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione che valorizza, diffonde, riusa, trasferisce risultati/output di un'altra operazione finanziata dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, Life, Horizon.

Q7	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o nazionali o che contribuisce all'implementazione delle Strategie macroregionali e di bacino marittimo.
Q8	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q9	L'intervento rispetta gli obiettivi previsti dalla Strategia dell'UE sulla Biodiversità	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve rispettare gli obiettivi previsti dalla Strategia dell'UE sulla Biodiversità
Q10	L'intervento ricade all'interno di una AMP ovvero di un sito Natura 2000	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve ricadere all'interno di un'Area Marina Protetta ovvero di un Sito Natura 2000.
Q11	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q12	L'iniziativa ricade nelle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 01/12/2017, ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittima Italiano (MSP) qualora approvato.	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve ricadere all'interno delle aree individuate dalle Linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui al DPCM del 01/12/2017, ovvero nell'ambito del Piano di Gestione Marittima Italiano (MSP) qualora approvato
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.7 operazioni:, 25, 26, 28, 47, 48 e 56 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio è valutato attraverso una distribuzione a gradini

SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi e il ripristino delle acque interne	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere investimenti per la ristrutturazione delle funzioni naturali dei fiumi e il ripristino delle acque interne, finalizzati al recupero dei corridoi ecologici ed al miglioramento gestionale della funzionalità ecologica degli ecosistemi esistenti; altrimenti il valore del coefficiente assume valore pari a 0.
SO3	L'operazione prevede misure di conservazione relative al ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione ai sensi dell'art 13 (h) del Reg. (UE) 2021/1139	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti previsti per il ripopolamento sperimentale di specie minacciate da estinzione incluse nella Red List IUCN per le categorie di minaccia CR, EN e VU, ovvero misure di reintroduzione o altra misura di conservazione regolamentata da un atto giuridico dell'Unione ai sensi dell'art 13 (h) del Reg. (UE) 2021/1139 (O3) sul costo totale del progetto.
SO4	L'iniziativa prevede investimenti per la realizzazione di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti finalizzati alla realizzazione nei porti pescherecci di adeguate strutture per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, degli attrezzi da pesca perduti e per quelli dismessi provenienti dalle attività di pesca e di maricoltura, altrimenti il valore del coefficiente C è nullo.
SO5	L'iniziativa prevede investimenti per il recupero dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C dovrà prevedere investimenti per la raccolta, da parte dei pescatori, dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e degli attrezzi da pesca perduti, altrimenti il valore del coefficiente C è nullo.
SO6	L'iniziativa prevede investimenti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE)	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti ambientali previsti per il mantenimento del buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE) sul costo totale del progetto

SO7	L'iniziativa prevede attività di realizzazione di campagne informative di prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di azioni di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei pescatori per la prevenzione sul danno prodotto dai rifiuti che giungono in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO8	L'iniziativa prevede studi / investimenti per la creazione di una filiera sostenibile per le cassette	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività riguardanti lo studio, progettazione e creazione di una filiera per le cassette per il pesce, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo di un sistema di tracciatura e monitoraggio di tutti gli attrezzi da pesca	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per sviluppare un sistema di tracciatura e monitoraggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica sul costo totale del progetto.
SO10	L'iniziativa prevede lo sviluppo di strumenti geolocalizzazione di attrezzi da pesca che esercitano elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdita in mare	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere lo sviluppo di strumenti geolocalizzazione di attrezzi da pesca che hanno elevati impatti negativi sugli ecosistemi a seguito di perdita in mare sul totale dell'investimento del progetto.
SO11	L'iniziativa ricade in un'area che è stata oggetto di un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà ricadere in un'area ove sia presente un qualsiasi Piano di Gestione approvato a tutela della sostenibilità ambientale e dei prodotti ittici, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO12	Estensione in ettari di area marina protetta coinvolta nell'operazione	Il soggetto attuatore definisce i valori intermedi tra il valore Minimo (Min) e Massimo (Max) che definiscono i limiti dell'estensione in ettari di area marina protetta coinvolta nell'operazione. Al coefficiente C è attribuito un valore pari a 0 nel caso di un'estensione pari o inferiore a quella minima, mentre assume valore pari ad 1 nel caso di un'estensione pari o superiore a quella massima. I valori minimi, massimi ed intermedi dell'estensione dell'area marina protetta, così come i valori assunti dal coefficiente C sono scelti dal soggetto attuatore

SO13	L'iniziativa prevede investimenti in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti realizzati in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi, sul costo totale del progetto.
SO14	L'iniziativa prevede la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO15	L'iniziativa è svolta in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà essere realizzata in un'area in cui sono già presenti servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO16	L'iniziativa prevede attività volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività volte al monitoraggio e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO17	L'iniziativa è prevista nel quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework, PAF) della Regione in cui è realizzata	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività che sono inserite nel PAF della Regione in cui si realizza l'iniziativa, altrimenti il coefficiente assume valore 0.
SO18	L'iniziativa prevede attività per ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche ed habitat protetti	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente C, dovrà prevedere la realizzazione di attività finalizzate a ridurre la mortalità derivante da by-catch ovvero iniziative per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche ed habitat protetti, altrimenti il coefficiente assume valore 0.

18. INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 1,6 sono i seguenti (indicatori previsti dal PN-FEAMPA 2021/2027 e da Infosys):

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
25, 26, 28,	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero azioni
47,48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero azioni
56	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero azioni
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

Gli indicatori di prodotto per il monitoraggio ambientale per l'intervento, conformemente a quanto previsto nel Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del PN FEAMPA 2021-2027, sono riportati nella tabella che segue

Indicatori ambientali

CODICE OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE	UNITA' DI MISURA
21. Studi e ricerche	N° progetti di ricerca finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca	numero (N)
24. Ripristino della continuità ecologica dei fiumi	N° di barriere rimosse lungo i corsi d'acqua*	numero (N)
	N° di interventi di ripristino dei tracciati naturali dei fiumi*	numero (N)
	km di fiumi ripristinati*	lunghezza (km)
	N° di altri interventi di ripristino ecologico dei fiumi suddivisi per tipologia*	numero (N)

25. Ripopolamento specie minacciate estinzione acque marine ed interne	N° di interventi di ripopolamento specie-specifici divisi per specie*	numero (N)
26. Recupero e corretto smaltimento dei rifiuti marini	N° di azioni di raccolta di rifiuti in mare realizzate*	numero (N)
	Quantità di rifiuti raccolta suddivisa per tipologia	tonnellate (t)
	N° di infrastrutture per lo stoccaggio dei rifiuti realizzate nei porti pescherecci	numero (N)
28. Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità	N° di reef artificiali realizzati*	numero (N)
	N° di interventi per la ricostituzione di banchi naturali*	numero (N)
56. Progetti pilota	N° di progetti pilota inerenti la sostenibilità ambientale dell'attività di pesca	numero (N)
65. Altro (ambientale) – Ripristino acque interne	N° di interventi di ricreazione di aree umide e di rigenerazione di boschi ripariali e superfici complessive interessate per tipologia di intervento*	numero (N)
	N° di interventi che permettono di rallentare il deflusso verso il mare delle acque*	numero (N)
	N° di interventi di costruzione o restituzione di aree di margine alle dinamiche fluviali libere e di ripristino della inondabilità della piana e superfici interessate*	numero (N)

N.B.: Sono contrassegnati con un asterisco “*” gli indicatori che permettono di verificare il contributo attivo del Programma agli obiettivi relativi al principio del DNSH.

I partecipanti all'avviso pubblico dovranno valorizzare gli indicatori pertinenti all'intervento indicando, tra l'altro, la fonte del dato.

I richiedenti dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento.

19. VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità prevede che il beneficiario dovrà restituire il contributo pubblico relativo ad un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte del beneficiario dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza della Regione che ha erogato il sostegno.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc..), l'O.I. procede tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa Internationale Handelsgesellschaft (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>.

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda**; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo

La documentazione attestante la successione è la seguente:

o per successione effettiva:

- copia del certificato di morte;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

o per successione anticipata:

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

20. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il Direttore della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste procede all'individuazione della commissione incaricata dell'istruttoria delle domande individuando per ogni progetto il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 che a sua volta può avvalersi per parti dell'istruttoria di altri soggetti.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria. Nel caso di richiesta di integrazioni o rettifiche il procedimento si interromperà e inizierà nuovamente dopo la presentazione della nuova documentazione richiesta.

Trascorsi inutilmente i termini indicati nella richiesta di integrazione il responsabile del procedimento concluderà l'istruttoria con gli elementi in suo possesso.

I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ai sensi del par. 6 dell'art. 2 della L. n. 241/1990.

Per ogni domanda presentata viene costituito un fascicolo digitale contenente:

- la domanda di sostegno firmata e tutta la documentazione allegata;
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dal responsabile delle diverse fasi del procedimento medesimo;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- le check list relative alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le eventuali domande di variante, rinuncia, ecc.

Il fascicolo deve essere identificabile attraverso almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo rilasciato da SIGEPA al momento del caricamento della domanda da parte dell'ADA competente;
- codice unico di progetto (CUP);
- nominativo e P.IVA/ C.F. del richiedente;
- Priorità/Obiettivo specifico/Azione/Intervento del Programma FEAMPA a cui si riferisce la domanda.

Il responsabile del procedimento garantisce la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma FEAMPA. L'archivio deve essere facilmente disponibile ai soggetti deputati ai controlli.

La documentazione in originale trasmessa o ricevuta in formato digitale è conservata anche nel sistema regionale informatizzato PROSA. In tal caso il Responsabile del procedimento avrà cura di conservare gli estremi di riferimento dei documenti digitali al fine di agevolare la ricerca sul sistema informativo. I documenti ed i dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del Sistema informativo della pesca (SIGEPA) dal responsabile del procedimento.

I beneficiari potenziali delle operazioni sono tenuti a presentare le domande di partecipazione ai bandi, corredate dalla documentazione richiesta, ai fini della valutazione dell'ammissibilità. L'istruttoria delle proposte progettuali presentate è svolta, avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo, dalla commissione incaricata dell'istruttoria delle domande.

Le domande, per essere considerate ammissibili, devono essere conformi ai criteri di ammissibilità e validate sulla base del Sistema di Gestione e Controllo.

A seguito di apposita procedura valutativa sulle istanze ritenute ammissibili, attuata sulla base dei criteri di selezione previsti, viene definita la graduatoria regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. La struttura competente in materia di fondi UE per la pesca provvede a predisporre l'atto di approvazione della graduatoria che sarà adottato dal Direttore regionale all'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. Gli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili sono comunicati ai singoli soggetti beneficiari e pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale.

Successivamente all'approvazione della graduatoria per i progetti ammissibili e finanziabili l'Area Sistema dei Controlli adotta gli Atti di concessione del sostegno ammissibile e li pubblica sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, c. 2, art. 27. Una volta firmato, datato e validato nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, tale atto è trasmesso ai beneficiari che lo restituiscono appositamente controfirmato.

In seguito si provvede, ove previsto, alla concessione di anticipi e di successivi stati di avanzamento lavori, o all'erogazione del saldo a seguito del completamento dell'investimento, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria e relativa domanda di pagamento del contributo spettante.

Le domande di pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale individuato a tale scopo dall'Amministrazione, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di spesa.

21. AMMISSIBILITÀ

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo e le operazioni proposte siano ammissibili al contributo del FEAMPA sulla base di quanto disposto dal presente avviso pubblico. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento e attraverso una Commissione appositamente istituita alla fase istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di:

- tempi di presentazione della domanda;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'avviso pubblico;
- caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti;
- coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN EAMPA 2021-2027 e con quanto previsto dall'Avviso pubblico.

Inoltre, nella fase istruttoria di ammissibilità, la struttura competente:

- utilizzando apposite schede di valutazione, espleta la fase di assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, riportati nell'avviso pubblico, ai fini della verifica del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità;

- procede alla compilazione e approvazione delle check-list riportanti le determinazioni relative all'ammissibilità, definendo spesa e contributo pubblico ammissibile;
- procede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, attestazione di insussistenza di pendenze fiscali definitivamente accertate, documentazione antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, casellario giudiziale, infrazioni, certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ecc.) anche a comprova delle autodichiarazioni rese;
- effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di PMI mediante visure camerali e il supporto del documento denominato "*Guida dell'utente alla definizione di PMI*" pubblicato nel 2020, disponibile sul sito della Commissione Europea;
- procede a richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria;
- procede a comunicare eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii..

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o altro soggetto incaricato.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

22. VALUTAZIONE

La valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione. I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Nella documentazione a corredo della domanda di sostegno il beneficiario dovrà dare dimostrazione della correttezza dei punteggi dichiarati. Al richiedente saranno riconosciuti i punteggi autoassegnati (riportati dal beneficiario nella scheda di autovalutazione a corredo della domanda di sostegno) relativi ad ogni singolo criterio di selezione solo nel caso in cui il punteggio relativo all'autovalutazione risulti, a seguito dell'istruttoria, correttamente autoattribuito dal beneficiario. Nel caso in cui, per uno specifico criterio, il beneficiario ometta nella scheda di autovalutazione la definizione del punteggio, quest'ultimo sarà ritenuto pari a 0 punti. Nel caso in cui, in sede di autovalutazione, il beneficiario definisca, per uno specifico criterio, un punteggio superiore a quello verificato in sede istruttoria il punteggio definitivamente attribuito sarà quello derivante dalla stessa verifica istruttoria. Nel caso in cui in sede di autovalutazione, il beneficiario definisca, per uno specifico criterio, un punteggio inferiore a quello verificato in sede istruttoria il punteggio definitivamente attribuito sarà quello derivante dalla stessa verifica istruttoria. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente per l'istruttoria. Per i progetti non ammissibili o per quelli che hanno ricevuto una valutazione inferiore a quella prospettata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno la struttura competente comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria di ammissibilità e la valutazione. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione il richiedente può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno. Il Responsabile incaricato valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente. Le risultanze dell'attività di valutazione, compresi i casi di riesame, con le motivazioni del loro mancato accoglimento o del loro accoglimento, vengono comunicate alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 10 giorni dalla conclusione delle valutazioni. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

23. GRADUATORIA DEFINITIVA

La struttura competente in materia di fondi UE per la pesca, tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo ammissibile nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all'approvazione del Direttore regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale. Sulla base del provvedimento suddetto le Aree Decentrate Agricoltura provvedono all'adozione degli atti di concessione per le domande ammesse e finanziate ed alla comunicazione di non ammissibilità con relativa motivazione ai soggetti richiedenti per le istanze escluse. Tutte le attività vengono registrate sul SIGEPA.

24. ATTI DI CONCESSIONE

Gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari sono emessi dall'Area Sistema dei Controlli entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale.

I suddetti provvedimenti riportano almeno le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- impegni a carico del beneficiario.

L'Atto di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato che lo restituisce all'Area Sistema dei Controlli controfirmato per accettazione. Il Responsabile del procedimento provvede, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, c. 2, art. 2, all'inserimento dell'Atto di concessione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

Nell'atto di concessione:

- i requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo dichiarati nella domanda di sostegno diventano impegni del beneficiario e devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

- le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

25. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. È necessario che gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

26. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Attraverso la presentazione di domande di pagamento il beneficiario può richiedere l'erogazione di:

- anticipo;
- acconti per stato avanzamento lavori;
- saldo.

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inviate alle ADA territorialmente competenti a mezzo posta elettronica certificata o, qualora disponibile, mediante il SIGEPA e dovranno essere predisposte secondo la modulistica che sarà resa disponibile online.

Le istruttorie delle domande di pagamento saranno effettuate secondo i sistemi di gestione e controllo e il manuale delle procedure.

26.1 TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario alla Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste alla pec agricontrollo@pec.regione.lazio.it. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi dovranno essere formulate su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, presentate secondo le modalità previste entro i tempi stabiliti nel bando e/o nell'Atto di concessione.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile. Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nell'Avviso pubblico e/o nell'Atto di Concessione.

Gli importi delle domande di pagamento saranno arrotondati all'euro inferiore.

26.2 RICHIESTA DI ANTICIPO DI PROGETTO

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di anticipo di progetto previa richiesta scritta indicante le coordinate per il pagamento dovrà inoltre essere presentata:

- per i beneficiari privati una garanzia fidejussoria, per un importo pari al 110 % dell'anticipo richiesto, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348;
- per i beneficiari pubblici la garanzia predisposta dal beneficiario.

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione. Le garanzie suddette dovranno essere predisposte secondo i modelli che saranno forniti dalla Regione.

Gli anticipi per il presente avviso sono limitati alla quota di sostegno relativa ai soli investimenti materiali.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Responsabile del procedimento, competente all'istruttoria della domanda di pagamento, provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata ed accerta la validità della garanzia fidejussoria che avrà cura di conservare nel fascicolo; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo il Responsabile del Procedimento elabora, nel Sistema Informativo della Pesca, il relativo atto di liquidazione. L'Atto è sottoposto al controllo del Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con la redazione dell'apposita check-list. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, predispone la richiesta di mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto. La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al RAdG.

26.3 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Potranno essere previste erogazioni parziali, ai singoli beneficiari, a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti) mediante apposita domanda di pagamento.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021 - 2027 - C.U.P. ____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; nel caso di fatture emesse prima dell'approvazione della domanda di sostegno, per l'apposizione del CUP, si applica il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, art. 5, comma 7;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- per la rendicontazione delle spese del personale utilizzato per il progetto dovranno essere presentati i per:
 - il personale Interno:
 - Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
 - Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;

- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali /contributi previdenziali;
- Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
- Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
- Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
- Output utili a giustificare la spesa.
 - il personale esterno:
 - Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
 - Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
 - Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
 - Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
 - Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
 - Notule, buste paga/fatture;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti;
- per la rendicontazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio:
 - Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
 - Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
 - Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;
 - Titoli di viaggio;
 - Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
 - Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
 - Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

La rendicontazione delle spese sostenute attraverso le opzioni semplificate di costo per il personale di Ricerca e Sviluppo si sostanzierà nella presentazione di una relazione sulle attività finanziate e svolte corredata con i Timesheet (registro/foglio presenze) redatti su base mensile del dipendente /collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro.

La rendicontazione delle spese sostenute attraverso le opzioni semplificate di costo si sostanzierà nella presentazione di una relazione sulle attività finanziate e svolte, nella presentazione delle lettere di incarico per lo svolgimento delle attività previste dal progetto alle imprese di pesca e nell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività per ogni imbarcazione coinvolta nel progetto sottoscritta dal beneficiario e dall'impresa di pesca.

La rendicontazione dei costi indiretti a tasso forfettario è possibile ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060 fino al 7 % dei costi diretti ammissibili in tal caso non saranno rendicontabili altre somme riferibili alle spese generali.

- file, denominato “Tracciato elenco giustificativi SIGEPA_FEAMPA, in formato csv, in cui sono riportati i dati salienti dei pagamenti effettuati dal beneficiario, nel file sono riportate le seguenti colonne e rispettive regole di compilazione:

Colonna	Regole di compilazione
NUMERO_FATTURA	Numero della fattura/giustificativo; obbligatorio e di lunghezza massima 50 caratteri.
DATA_FATTURA	Data della fattura/giustificativo; obbligatorio, deve essere una data valida in formato gg/mm/aaaa e deve rientrare nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nella fase di Avvio progetto.
IMPORTO_FATTURA	Importo della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IMPONIBILE_FATTURA	Importo imponibile della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IVA_NON_RECUPERABILE	Indica se l'IVA non è recuperabile; obbligatorio, valori ammessi S o N.
ID_FISCALE_EMITTENTE	Identificativo fiscale di chi ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 16 caratteri.
DENOMINAZIONE_EMITTENTE	Denominazione ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 150 caratteri.
OGGETTO	Oggetto della fattura/giustificativo; non obbligatorio, lunghezza massima 4000 caratteri.
SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio, valori ammessi S o N.
TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Indica in che modo stata pagata la fattura/giustificativo; obbligatorio se SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA=S, valori ammessi: 99= Altro, 2= Bonifico, 1= Mandato di pagamento
ALTRA_TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Descrizione della tipologia di pagamento utilizzata se diversa da quelle proposte; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=99
NUMERO_MANDATO	Numero mandato di pagamento della fattura/giustificativo; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
DATA_MANDATO	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
EOL	Indica la fine della riga; obbligatorio, valorizzare con EOL

La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I livello.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello che possono includere anche i controlli in loco, il Responsabile di Procedimento competente all'istruttoria della domanda di pagamento, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile di Procedimento provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione.

Le procedure per il controllo e l'emissione dell'atto di liquidazione seguono quanto descritto nel paragrafo precedente.

Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese alla Commissione Europea, sono validate dal Responsabile del procedimento e successivamente dal responsabile dell'OI nel SIGEPA.

26.4 Richiesta saldo

Il saldo del contributo sarà erogato, ai singoli beneficiari, previa domanda di pagamento presentata dal beneficiario entro i 30 giorni successivi alla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento di concessione in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La liquidazione del saldo avverrà in ogni caso successivamente all'espletamento dei controlli. La liquidazione del saldo è comunque subordinata all'entrata in funzione del progetto/opere oggetto del contributo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale descrittiva dell'intervento effettuato sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste;

- computo metrico a consuntivo sottoscritto da un tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale;
- quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento;
- elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021 – 2027 - C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; nel caso di fatture emesse prima dell'approvazione della domanda di sostegno, per l'apposizione del CUP, si applica il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, art. 5, comma 7;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- per la rendicontazione delle spese del personale utilizzato per il progetto dovranno essere presentati per:
 - il personale Interno:
 - Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
 - Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali /contributi previdenziali;
 - Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
 - Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
 - Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
 - Output utili a giustificare la spesa.
 - il personale esterno:
 - Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
 - Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
 - Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
 - Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
 - Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
 - Notule, buste paga/fatture;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri

previdenziali e assicurativi, qualora dovuti;

- per la rendicontazione delle spese di viaggio, vitto e alloggio
 - Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
 - Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
 - Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;
 - Titoli di viaggio;
 - Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
 - Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
 - Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.);

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

La rendicontazione delle spese sostenute attraverso le opzioni semplificate di costo per il personale di Ricerca e Sviluppo si sostanzierà nella presentazione di una relazione sulle attività finanziate e svolte corredata con i Timesheet (registro/foglio presenze) redatti su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro.

La rendicontazione delle spese sostenute attraverso le opzioni semplificate di costo si sostanzierà nella presentazione di una relazione sulle attività finanziate e svolte, nella presentazione delle lettere di incarico per lo svolgimento delle attività previste dal progetto alle imprese di pesca e nell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività per ogni imbarcazione coinvolta nel progetto sottoscritta dal beneficiario e dall'impresa di pesca.

La rendicontazione dei costi indiretti a tasso forfettario è possibile ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060 fino al 7 % dei costi diretti ammissibili in tal caso non saranno rendicontabili altre somme riferibili alle spese generali.

- file, denominato "Tracciato elenco giustificativi SIGEPA_FEAMPA, in formato csv, in cui sono riportati i dati salienti dei pagamenti effettuati dal beneficiario, nel file sono riportate le seguenti colonne e rispettive regole di compilazione:

Colonna	Regole di compilazione
NUMERO_FATTURA	Numero della fattura/giustificativo; obbligatorio e di lunghezza massima 50 caratteri.
DATA_FATTURA	Data della fattura/giustificativo; obbligatorio, deve essere una data valida in formato gg/mm/aaaa e deve rientrare nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nella fase di Avvio progetto.
IMPORTO_FATTURA	Importo della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IMPONIBILE_FATTURA	Importo imponibile della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IVA_NON_RECUPERABILE	Indica se l'IVA non è recuperabile; obbligatorio, valori ammessi S o N.
ID_FISCALE_EMITTENTE	Identificativo fiscale di chi ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 16 caratteri.
DENOMINAZIONE_EMITTENTE	Denominazione ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 150 caratteri.
OGGETTO	Oggetto della fattura/giustificativo; non obbligatorio, lunghezza massima 4000 caratteri.
SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio, valori ammessi S o N.
TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Indica in che modo stata pagata la fattura/giustificativo; obbligatorio se SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA=S, valori ammessi: 99= Altro, 2= Bonifico, 1= Mandato di pagamento
ALTRA_TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Descrizione della tipologia di pagamento utilizzata se diversa da quelle proposte; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=99
NUMERO_MANDATO	Numero mandato di pagamento della fattura/giustificativo; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
DATA_MANDATO	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
EOL	Indica la fine della riga; obbligatorio, valorizzare con EOL

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo la Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Le procedure per il controllo e l'emissione dell'atto di liquidazione seguono quanto descritto nel paragrafo precedente.

27 TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

Il beneficiario deve comunicare alla Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste l'avvenuto inizio dei lavori entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'allegato 11 sottoscritta dal richiedente e trasmessa a mezzo pec. I progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo.

La domanda di saldo e la relativa documentazione dovranno essere prodotte entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

28 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi ed in particolare alla struttura che ha rilasciato l'atto di concessione. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di

una attività produttiva, già definiti nel paragrafo inerente a casi di “non alienabilità dei beni” o a “vincoli di destinazione”.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Con la richiesta di variante il beneficiario dovrà produrre, tra l'altro, i nuovi computi metrici, qualora la variante interessi investimenti strutturali, e almeno tre preventivi per macchine ed attrezzature inizialmente non previste.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa (Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità) del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato e dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la

sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

29 PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori alla Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste. Quest'ultima, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

La Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico.

Potranno essere comunque autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Non possono comunque essere approvate proroghe che risultino incompatibili con il rispetto degli obiettivi di spesa assegnati all'Organismo Intermedio connessi con il disimpegno delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

30 DECADENZA DAL SOSTEGNO

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di rinuncia del beneficiario o per iniziativa della Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste che la può rilevare in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco effettuati anche da altri soggetti preposti ai controlli.

La valutazione delle condizioni di decadenza e le relative motivazioni sono comunicate al beneficiario per le controdeduzioni del caso.

Ove, a seguito dell'esame delle controdeduzioni, la Direzione agricoltura sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste confermi le motivazioni di decadenza, adotta un apposito atto di decadenza e lo trasmette al beneficiario e provvede ai conseguenti disimpegni di spesa.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

31 RECESSO/RINUNCIA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

32 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000,00 Euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 Euro, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi descritti nel presente paragrafo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, si applicano misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

33 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio informa che, nell'ambito del presente avviso pubblico, i dati personali forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: urp@regione.lazio.it; PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it

Ulteriori punti di contatto:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile ai seguenti recapiti.

Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: dpo@pec.regione.lazio.it; email istituzionale: dpo@regione.lazio.it ; telefono: 063230983

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

Il designato al trattamento

Il designato al trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. PEC: pec.agricoltura@pec.regione.lazio.it ; telefono: 06 51688003.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Categorie di dati personali trattate

Le categorie di dati personali trattate ai fini del presente avviso sono le seguenti:

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale);

Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso e mobile);

Dati di pagamento (numero di conto corrente del beneficiario);

Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento;

Dati relativi all'ubicazione (luogo di nascita e residenza);

I dati trattati riguarderanno sia il partecipante all'avviso (beneficiario), che le persone con cariche di direzione e controllo del beneficiario, che i tecnici coinvolti nel progetto e le ditte coinvolte nella realizzazione del progetto.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione del richiedente al PN. FEAMPA 2021/2027 (istruttoria della domanda di sostegno; erogazione del contributo eventualmente concesso; controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari; monitoraggio fisico e finanziario; ulteriori attività connesse con gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale per l'attuazione del PN FEAMPA, verifiche ai sensi dell'art. 138, del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509; g) verifiche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011).

Si informa, inoltre, che i dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.G.E.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

La base giuridica del trattamento dei dati è rinvenibile nel Reg. (UE) 2021/1139 e nel Reg (UE, Euratom) 2024/2509.

Destinatari dei dati personali

I dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati ad altri soggetti della PA coinvolti nell'attuazione del programma, a soggetti deputati al controllo e a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento finale come previsto dall'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire le domande di sostegno e pagamento presentate. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

34 NORMA RESIDUALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle "Disposizioni Procedurali dell'organismo intermedio Regione Lazio", adottate con determinazione n. G05360 del 09/05/2024 della Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell'Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021-2027 e dal RAAdG Regione Lazio.

35 MODULISTICA ALLEGATA

Allegato 1 - Domanda di sostegno;

Allegato 2 - Relazione tecnica e descrizione del progetto;

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per opere e modifiche strutturali e autorizzazione a iscrizione vincoli;

Allegato 4 - Dichiarazione di congruità dei costi;

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'elenco delle autorizzazioni necessarie;

Allegato 6 - Dichiarazione d'impegno relativa alla VIA;

Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per informativa antimafia per i familiari conviventi di maggiore età;

Allegato 8 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 11 comma 6) del Reg. (UE) n. 2021/1139;

Allegato 9 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla veridicità degli elaborati;

Allegato 10 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'autovalutazione;

Allegato 11 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvio lavori;